

Sommario

Articolo 1 – Premesse 3

Articolo 2 – Riferimenti programmatici 3

Articolo 3 – Attività a carattere istituzionale 3

Articolo 4 – Programma pluriennale delle attività 4

Articolo 5 – Attività non programmabili 5

Articolo 6 – Progetti attuativi e impegni delle parti 5

Articolo 7 – Bilancio di previsione 6

Articolo 8 – Modalità di finanziamento dell’Ente 6

Articolo 9 – Incarichi finanziati con fondi comunitari o statali..... 7

Articolo 10 – Avanzo di amministrazione 7

Articolo 11 – Rendicontazione e modalità di liquidazione 7

Articolo 12 – Spese di comunicazione 8

Articolo 13 – Modalità di svolgimento delle prestazioni nel periodo di transizione 8

Articolo 14 - Rapporti con la Giunta regionale e con gli enti del SIREG 8

Articolo 15 – Utilizzo degli spazi nelle sedi regionali 9

Articolo 16 - Relazioni periodiche, verifiche e contenzioso 9

Articolo 17 - Misurazione della qualità 10

Articolo 18 – Valutazioni delle prestazioni..... 10

Articolo 19 - Obblighi in materia di riconciliazione e consolidamento dei conti 10

Articolo 20 - Decorrenza e durata..... 10

Articolo 21 – Patto di riservatezza e trattamento dati personali della giunta regionale 11

Articolo 22 – Responsabilità e manleva..... 11

Articolo 23 – Definizione delle controversie 12

Articolo 24 – Modifiche alla convenzione quadro 12

CONVENZIONE QUADRO

Tra

la Giunta Regionale della Lombardia, di seguito anche “la Giunta”, codice fiscale n. 80050050154, nella persona di Filippo Bongiovanni, nato il 08.02.1960 a Mazzarino (CL), domiciliato per la carica presso la sede di Regione Lombardia, posta in Milano, Piazza Città di Lombardia, n. 1, autorizzato ad intervenire nel presente atto in virtù della D.G.R. n. 5597 del 30.11.2021;

e

l'Ente Regionale per l'Agricoltura e le Foreste (ERSAF), di seguito anche “l'Ente”, codice fiscale n. 03609320969 con sede in Milano, via Pola 12 nella persona del Direttore Generale, dott. Massimo Ornaghi, nato il 25.01.1961 a Monza, domiciliato per la carica in Milano, via Pola 12, autorizzato ad intervenire nel presente atto in virtù di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. IV/210 del 27.05.2021;

La Giunta Regionale della Lombardia e l'Ente ERSAF sono anche detti, congiuntamente, “parti”.

PREMESSO CHE

1. ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto regionale (L.r. statutaria n. 1/2008), le funzioni amministrative riservate alla Regione possono essere esercitate anche tramite enti dipendenti, aziende, agenzie ed altri organismi istituiti ed ordinati con legge regionale e sottoposti al controllo ed alla vigilanza della Regione;
2. l'articolo 1 della L.r. 30/2006 “Disposizioni legislative per l'attuazione del Documento di Programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della L.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) – Collegato 2007” ha istituito il Sistema regionale e gli allegati A1 ed A2 della medesima legge individuano i soggetti che lo costituiscono;
3. l'art. 62 della L.r. 5.12.2008 , n. 31 “Testo Unico delle leggi in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale” ha istituito l'Ente Regionale per l'Agricoltura e le Foreste (ERSAF), con la finalità di supportare, nell'ambito degli indirizzi definiti annualmente nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale, il sistema agricolo e agroalimentare lombardo in relazione ai temi della competitività sui mercati nazionali e internazionali, dello sviluppo rurale, della sostenibilità ambientale, della multifunzionalità e della tutela del paesaggio rurale, della ricerca - anche in rapporto con le università italiane ed europee - e del trasferimento dell'innovazione tecnologica nonché della qualità e salubrità dei prodotti, anticipando ed accompagnando l'evoluzione della politica agricola;
4. come da Comunicato regionale n. 111 del 13.11.2020 pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 47 del 18 novembre 2020, nell'allegato A1 della L.r. 30/2006 l'Ente Regionale per l'Agricoltura e le Foreste (ERSAF) è compreso tra gli enti dipendenti del SIREG;
5. ai sensi dell'articolo 1, comma 1 *ter*, della L.r. 30/2006, i compiti operativi e le attività gestionali riconducibili alle funzioni amministrative riservate alla Regione sono svolti, di norma, tramite gli enti del Sistema regionale come individuati, con deliberazione della Giunta, sulla base delle competenze attribuite;
6. la Giunta definisce gli indirizzi programmatici per gli enti, le società regionali e le fondazioni nell'ambito del DEFR e nella sua Nota di aggiornamento;

7. ai sensi dell'articolo 1, comma 1 *quater*, della L.r. 30/2006, le modalità di raccordo tra la Regione e gli enti di cui agli allegati A1 e A2 della medesima legge, la puntuale individuazione dei compiti e delle attività affidate, la disciplina dell'effettivo esercizio e la relativa data di decorrenza sono stabilite con apposite convenzioni, predisposte secondo schemi approvati dalla Giunta;
8. in data 9 gennaio 2019 (repertoriata al n. 12377/RCC) è stata sottoscritta la Convenzione Quadro tra la Regione Lombardia ed ERSAF, in scadenza al 31 dicembre 2021;
9. con nota prot. A1.2021.0380729 del 8/9/2021, ai sensi dell'art. 16 secondo comma della citata Convenzione Quadro, Regione Lombardia ha comunicato il proprio recesso;
10. si rende pertanto necessario rinnovare, per il triennio 2022–2024 la Convenzione Quadro tra la Regione Lombardia ed ERSAF;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione Quadro e delineano i presupposti per avvalersi dell'Ente quale struttura di riferimento per le attività di cui ai successivi articoli, fermo restando il rispetto dei principi di convenienza tecnico-economica, di contenimento e razionalizzazione della spesa.

Articolo 2 – Riferimenti programmatici

1. L'Ente opera nell'ambito del Sistema regionale di cui all'art. 48 dello Statuto d'Autonomia, in coerenza con il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) tempo per tempo vigente, secondo gli indirizzi programmatici per gli enti, le società regionali e le fondazioni _indicati nel DEFR e nella sua Nota di Aggiornamento. L'Ente concorre alla realizzazione delle politiche e delle azioni regionali, definite dalla Giunta. Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 1 comma 1 ter L.r. 30/2006, svolge le attività previste nella presente Convenzione per il tramite dell'Ente Regionale per l'Agricoltura e le Foreste.

Articolo 3 – Attività a carattere istituzionale

1. Conformemente a quanto previsto dall'art. 64 della L.r. 31/2008 s.m.i. e nel rispetto del proprio Statuto l'Ente supporta la Giunta nelle seguenti attività connesse all'esercizio delle funzioni regionali:
 - a. in riferimento al settore agricolo: la formazione specialistica, l'assistenza tecnica, lo sviluppo dell'innovazione tecnologica e della competitività delle aziende, della ricerca e dei servizi innovativi alle aziende agricole e alle imprese agroalimentari, la promozione dei prodotti e delle produzioni lombarde, compresa l'agricoltura biologica, nonché il sostegno all'agricoltura delle zone montane, marginali e delle aree protette;
 - b. in riferimento al settore forestale e al territorio rurale: la gestione e valorizzazione del patrimonio forestale regionale, la valorizzazione economica del legname, le attività vivaistiche e di sostegno della biodiversità, il supporto alla lotta contro gli incendi boschivi e lo svolgimento di attività gestionali sul territorio relative alle funzioni del servizio fitosanitario regionale, il supporto tecnico nei settori della produzione e utilizzo delle biomasse anche nella prospettiva di favorire il loro uso in edilizia e nelle tematiche relative all'agroambiente e allo sviluppo sostenibile del territorio, sviluppando proposte per favorire l'assorbimento dei gas serra e di altri servizi ecosistemici di mitigazione e adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici, lo

studio e valorizzazione dei suoli e della fitodepurazione, l'agrometeorologia, la valorizzazione e protezione della fauna selvatica e ittica autoctona;

- c. in riferimento al settore montagna: attività di ricerca tecnologica e scientifica nonché per l'ecologia e l'economia;
- d. in riferimento alle attività connesse alla partecipazione di Regione Lombardia alla Macroregione Alpina-EUSALP e alla Cooperazione Territoriale Europea: supporto alle attività di comunicazione, promozione e organizzazione di eventi istituzionali e alle attività di natura nazionale e transnazionale in materia di Cooperazione Territoriale Europea e successive attività di Regione Lombardia nell'ambito della Strategia Macroregionale.

L'esecuzione delle attività di cui sopra sarà improntata alla riduzione dei fattori di pressione ambientale e delle emissioni inquinanti e climalteranti.

- 2. L'Ente, inoltre, supporta la Giunta nei settori e nelle attività espressamente indicate da specifica normativa di settore (Servizi Fitosanitari, Gestione Catasto sentieri, etc.).

Articolo 4 – Programma pluriennale delle attività

- 1. Il Programma pluriennale delle attività individua il complesso delle attività, tra quelle previste al precedente art. 3, che l'Ente svolge in coerenza con gli atti della programmazione regionale, nel corso degli esercizi finanziari ricompresi nel bilancio di previsione regionale, indicando anche le risorse diverse dai trasferimenti regionali, necessarie per il conseguimento degli obiettivi.
- 2. L'Ente presenta il Programma pluriennale delle attività alla Giunta, per la relativa approvazione, entro il 30 novembre di ogni anno, in raccordo con le singole Direzioni regionali competenti per materia e con l'UO Presidio e coordinamento delle funzioni inerenti il SIREG. Le Direzioni regionali competenti fanno pervenire all'Ente, entro il 15 ottobre di ogni anno, le proprie proposte di attività.
- 3. Il Programma pluriennale delle attività e il relativo prospetto di raccordo finanziario sono approvati dalla Giunta unitamente al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione regionale. Il prospetto di raccordo finanziario contiene la descrizione sintetica delle attività dell'Ente e le risorse per singola annualità.
- 4. Il Programma pluriennale delle attività è redatto secondo le indicazioni della Giunta e deve in ogni caso contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a. linee strategiche e gestionali in ordine allo sviluppo dell'Ente con una particolare attenzione alle azioni finalizzate al contenimento dei costi di gestione;
 - b. attività concordate con le Direzioni della Giunta, corredate da una breve descrizione relativa ai contenuti ed obiettivi, dal collegamento al PRS tempo per tempo vigente, dall'importo previsto e dalla Direzione richiedente.
 - c. attività relative a funzioni delegate e non oggetto di incarico;
 - d. indicazione delle risorse umane e finanziarie necessarie per lo svolgimento delle attività.
- 5. Tutte le attività declinate nel Programma pluriennale delle attività e suoi aggiornamenti sono finanziate da:
 - a. contributo di funzionamento con relativo capitolo di spesa del bilancio regionale che ne assicura la copertura finanziaria;
 - b. capitoli di spesa del bilancio regionale che assicurano la copertura finanziaria per i costi non coperti da contributo di funzionamento di cui all'art. 6 comma 1 lettera e);
 - c. eventuali contributi o fonti di finanziamento di autorità nazionali ed europee;
 - d. eventuali contributi di altra provenienza (sistema regionale e altri);
- 6. L'avvenuta approvazione, da parte della Giunta, del programma di attività e del relativo prospetto di raccordo costituisce autorizzazione all'avvio delle relative attività che devono essere declinate in progetti attuativi, entro il mese di febbraio di ogni anno, prima del conferimento dell'incarico, attribuito con decreto dalla Direzione committente, secondo le modalità e con i contenuti di cui al

successivo art. 6. Le Direzioni committenti adottano, entro lo stesso mese di febbraio, gli impegni di spesa a copertura dei costi non imputabili a contributo di funzionamento per il periodo di espletamento dell'incarico.

7. L'Ente garantisce l'erogazione dei servizi e delle attività di cui ai precedenti commi utilizzando risorse e competenze proprie e/o avvalendosi di operatori economici, selezionati attraverso le procedure previste dalle normative di settore.
8. L'Ente, in quanto pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è tenuto ad adempiere alle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, di cui alla legge 190/2012 e di trasparenza, di cui al D.lgs 14 marzo 2013, n. 33. In caso di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati, a valere su fondi regionali e deliberati su esplicita delega degli uffici competenti in materia di Regione Lombardia, l'Ente provvede alla pubblicazione di cui agli art. 26 e 27 dello stesso D.lgs. 33/2013.
9. L'Ente qualora conceda aiuti di Stato adempie agli obblighi imposti dalla normativa europea e statale, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 52, comma 7, della legge 234/2012, dandone esplicito riferimento nei relativi atti.

Articolo 5 – Attività non programmabili

1. Ulteriori attività tra le parti, non rientranti tra quelle di cui all'art. 3 e non previste in sede di definizione del Programma pluriennale delle attività, potranno essere concordate successivamente, nel rispetto del principio della liquidabilità delle obbligazioni nell'anno di riferimento, purché coerenti con la "mission" istituzionale dell'Ente, con le disposizioni della presente Convenzione Quadro, con gli obiettivi della programmazione regionale e con le risorse umane e finanziarie disponibili.
2. Le suddette attività, concordate con l'Ente ai sensi del comma 1 e approvate con delibere di Giunta Regionale, devono essere ricomprese nell'ambito dell'aggiornamento del prospetto di raccordo finanziario che avviene in sede di assestamento del bilancio regionale.
3. Ulteriori aggiornamenti antecedenti e successivi all'assestamento di bilancio sono disposti con apposite delibere di Giunta regionale. Tali delibere possono essere assunte al massimo entro il 30 novembre di ogni anno.
4. Le rimodulazioni del Programma pluriennale delle attività devono comunque tenere conto dei limiti di spesa fissati dalla normativa vigente.
5. Le attività aggiornate secondo le modalità di cui ai commi precedenti devono essere successivamente declinate, entro 30 giorni dalla deliberazione regionale di approvazione di dette variazioni, in incarichi attribuiti con decreto dalla direzione regionale committente, previa presentazione da parte di ERSAF dei progetti attuativi, secondo le modalità e con i contenuti di cui al successivo art. 6.

Articolo 6 – Progetti attuativi e impegni delle parti

1. L'Ente, rispetto a ogni attività richiesta, deve presentare alle Direzioni committenti, nei tempi utili all'adozione degli atti di cui agli artt. 4 comma 6 e 5 comma 5, un progetto attuativo contenente i seguenti elementi essenziali:
 - a. il titolo del progetto ed il codice univoco di identificazione dello stesso;
 - b. l'oggetto dell'attività, che deve essere determinato (ad esempio contenuto della prestazione richiesta, modalità di esecuzione della stessa, livelli minimi di servizio);
 - c. missione, programma e, dove possibile, risultato atteso del PRS;

- d. eventuale linea di intervento strategico relativa agli "Indirizzi strategici per la trasformazione digitale di Regione Lombardia";
 - e. i costi non coperti dal contributo di funzionamento (consulenze, beni di consumo, servizi professionali, servizi tecnici, servizi informatici dedicati, spese di pubblicazione; contributi ANAC, spese di registrazioni contratti, etc.);
 - f. la durata;
 - g. il cronoprogramma delle fasi di lavoro, le modalità ed i tempi di pagamento correlati alle scadenze delle fasi di lavoro in relazione ai costi non coperti da contributo di funzionamento, le modalità e i tempi di rendicontazione;
 - h. l'indicazione dei referenti per l'Ente e per le Direzioni competenti;
 - i. nei casi di trattamento di dati personali dovrà essere utilizzato lo schema – tipo di designazione a responsabile del trattamento di cui all'Allegato A.1 alla D.G.R. n. 812 del 19.11.2018 e dovrà essere compilato il modulo A1.1 allegato alla stessa D.G.R.;
 - j. la clausola di risoluzione in via amministrativa delle controversie;
 - k. le eventuali clausole integrative o derogatorie a quelle della presente Convenzione Quadro definite per esteso e adeguatamente motivate, non suscettibili di interpretazione estensiva ad altri rapporti in essere tra le parti.
- 2. Le modifiche del progetto attuativo che comportano la revisione dell'incarico devono essere approvate secondo le modalità di cui agli artt. 4 comma 6 e 5 comma 5.
 - 3. L'Ente avvia le attività una volta ricevuto il decreto di approvazione da parte della Direzione regionale competente. Nei casi esclusivi di trattamento di dati personali, la Direzione competente del progetto dovrà trasmettere ad ERSAF contestualmente al decreto di impegno di spesa, anche la nomina di Responsabile esterno Privacy.

Articolo 7 – Bilancio di previsione

- 1. L'Ente presenta il bilancio di previsione ai sensi dell'art. 78 della L.r. 34/1978.

Articolo 8 – Modalità di finanziamento dell'Ente

- 1. Il contributo di funzionamento in favore dell'Ente è determinato secondo le previsioni della D.G.R. n. 4147 del 30.12.2020.
- 2. Il contributo di funzionamento annuo è definito nel documento tecnico di accompagnamento al bilancio regionale di previsione.
- 3. Il contributo di funzionamento è assegnato su base pluriennale e gli atti di assegnazione del contributo regionale impegnano la spesa per ciascuno degli esercizi considerati dal Bilancio di previsione della Regione, secondo il principio di competenza finanziaria previsto dal D.lgs. 23.06.2011, n. 118.
- 4. Il contributo annuo di cui al comma 1 viene erogato, di norma, in tre rate, come di seguito esplicitato:
 - a) il 50% dell'ammontare complessivo entro il 31 gennaio di ogni anno;
 - b) il 40% entro il 31 luglio di ogni anno;
 - c) il restante 10% a saldo previa rendicontazione di cui all'art. 11 comma 1.
- 5. La Giunta assicura la copertura finanziaria dei costi sostenuti per l'acquisto di cespiti a utilità pluriennale, necessari all'Ente per lo svolgimento delle attività istituzionali. A tal fine, ne verifica previamente l'effettiva esigenza, anche in relazione agli standard regionali.

Articolo 9 – Incarichi finanziati con fondi comunitari o statali

1. In riferimento alle iniziative a valere sulla Programmazione Comunitaria dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE), l'Ente è tenuto a rispettare quanto previsto nei regolamenti comunitari e negli atti di esecuzione, in particolare in relazione alla determinazione dei corrispettivi ed alle modalità di pagamento degli stessi, anche in deroga alla presente Convenzione Quadro.
2. Gli incarichi dovranno contenere, oltre a quanto stabilito al comma 1 dell'articolo 6:
 - a) CUP del progetto;
 - b) riferimento al fondo che ne finanzia le attività con la ripartizione delle risorse per capitolo;
 - c) asse, obiettivi specifici e relative azioni del Programma comunitario di riferimento;
 - d) figure interne coinvolte;
 - e) rispetto degli obblighi in tema di informazione e pubblicità.
3. Le attività svolte dall'Ente, con proprio personale, nell'ambito della realizzazione di progetti finanziati da fondi comunitari o statali, sono esposte, valorizzate e rendicontate, al fine della dimostrazione dei costi interni, diretti e indiretti, secondo la disciplina propria di detti fondi come declinata nei singoli incarichi.
4. I costi interni (diretti e indiretti) sono determinati dal costo del personale direttamente imputato alla commessa oltre ad una eventuale quota forfettaria di spese generali, nella misura massima ammissibile. Tali costi riferibili direttamente alle attività del singolo incarico non possono rientrare nel contributo di funzionamento.

Articolo 10 – Avanzo di amministrazione

1. Nel rispetto delle priorità indicate al comma 6 dell'art. 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la quota libera di avanzo di amministrazione, potrà essere destinata all'attuazione di azioni strategiche del Programma Regionale di Sviluppo (PRS), coerenti con la mission istituzionale dell'Ente, attraverso il coordinamento delle Strutture dell'Area Programmazione e Relazioni Esterne e previa, in ogni caso, autorizzazione regionale della Direzione Centrale Bilancio e Finanza.

Articolo 11 – Rendicontazione e modalità di liquidazione

1. Ai fini della rendicontazione del contributo di funzionamento, l'Ente invia alla Giunta, UO Presidio e coordinamento delle funzioni inerenti il SIREG, la documentazione prevista nella D.G.R. n. 4147 del 30.12.2020, alle scadenze, con le modalità e secondo i format ivi previsti.
2. Le voci di costo relative agli incarichi non finanziate dal contributo di funzionamento sono rendicontate dall'Ente alla Direzione committente mediante la presentazione di elenco numerato e dettagliato dei costi sostenuti. Per ciascuna voce di costo devono essere indicati i seguenti elementi: a) la causale; b) gli estremi dei documenti giustificativi di spesa; c) gli estremi dei conseguenti provvedimenti di spesa assunti dall'Ente. La documentazione relativa ai giustificativi di cui al presente articolo resta agli atti degli uffici di ERSAF e potrà essere richiesta dalla Direzione che effettua la liquidazione, sia prima che successivamente alla liquidazione finale.
3. I pagamenti di cui al comma precedente sono correlati alle scadenze previste nei piani di lavoro o nei SAL ed effettuati entro 30 giorni, a fronte di presentazione della richiesta dell'ente alla struttura committente. La quota di contributo di funzionamento è liquidata dalla UO Presidio e coordinamento delle funzioni inerenti il SIREG.
4. Nell'ambito della relazione sulle attività che accompagna il rendiconto sarà data evidenza degli eventuali scostamenti delle attività realizzate con il programma di attività approvato.

5. In riferimento alle iniziative a valere sulla Programmazione Comunitaria dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE), le modalità di rendicontazione di cui all'art. 9 seguiranno le indicazioni riportate nei singoli incarichi.
6. Al fine di consentire lo svolgimento dei controlli da parte dei soggetti preposti, l'Ente dovrà conservare tutta la documentazione relativa alla realizzazione degli incarichi con l'obbligo di renderla disponibile durante eventuali verifiche in loco.

Articolo 12 – Spese di comunicazione

1. Tutte le attività di comunicazione e promozione, anche digitale, svolte dall'Ente, cioè le attività di comunicazione e promozione connesse alla realizzazione della mission statutaria e quelle legate agli incarichi previsti nel Programma pluriennale delle attività, dovranno essere segnalate nel Piano di Comunicazione di Regione Lombardia, preventivamente condivise con la UO comunicazione della Giunta regionale negli aspetti strategici, creativi ed esecutivi e infine autorizzate dalla Commissione tecnica per la comunicazione, l'editoria e l'immagine ai sensi della L.r. 9/1990.
2. Per la fornitura dei servizi di comunicazione, l'Ente si avvale delle gare centralizzate, ove previste e aggiudicate, con conseguente snellimento delle procedure e razionalizzazione dei costi.
3. L'Ente è tenuto al rispetto delle percentuali annue stabilite dall'art. 15 della L.r. 33/2008 e s.m.i. per l'acquisto di spazi pubblicitari sui mezzi di comunicazione di massa, in applicazione dell'art. 41 del D.lgs. 177/2005 e provvede autonomamente alla comunicazione all'Autorità Garante per le Comunicazioni, così come previsto dal Decreto del segretario generale di Regione Lombardia n. 14051 del 29.12.2016. Le relative spese dovranno essere trasmesse in un prospetto di dettaglio anche alla UO Comunicazione della Giunta regionale.

Articolo 13 – Modalità di svolgimento delle prestazioni nel periodo di transizione

1. Le parti individuano le attività per le quali va data garanzia di continuità al fine di non pregiudicare il pubblico servizio. Salvo formale comunicazione contraria da parte della Giunta, l'Ente si impegna, compatibilmente con le disponibilità di cassa, alla scadenza di tali attività, a garantire, senza soluzione di continuità, l'esecuzione dei servizi in corso, in conformità alle modalità (tecniche, economiche, ecc.) previste nei rispettivi incarichi originari e, analogamente, la Giunta si impegna a riconoscere il rimborso dei costi

Articolo 14 - Rapporti con la Giunta regionale e con gli enti del SIREG

1. La Giunta condivide annualmente con l'Ente gli obiettivi di attuazione del PRS tempo per tempo vigente e dei suoi aggiornamenti, a cui l'Ente stesso deve contribuire e i tempi e le modalità per la loro attuazione e misurazione.
2. L'Ente opera in stretto raccordo con la Presidenza e con le Direzioni regionali competenti nei settori d'interesse, assicurando un costante rapporto funzionale e di collaborazione. L'UO Presidio e Coordinamento delle Funzioni inerenti il SIREG della Presidenza, in collaborazione con le Direzioni regionali coinvolte, cura i necessari raccordi con l'Ente.
3. L'Ente si impegna a comunicare alla Direzione committente l'avvenuta applicazione di penali al fornitore.
4. Gli Enti e le società di cui all'allegato A1 della L.r. 30/2006, che abbiano necessità di avvalersi di ERSAF per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 3, sottoscrivono, anche ai sensi dell'art. 1 comma 3 bis della L.r. n. 27/2003, incarichi coerenti con quanto previsto nella presente Convenzione Quadro.

5. Gli incarichi devono sempre essere corredati di idonea documentazione attestante la copertura delle spese.
6. Di tali incarichi l'Ente informa Regione in occasione della sottoscrizione degli stessi e, comunque, in prossimità delle scadenze di cui ai precedenti artt. 4 e 5.

Articolo 15 – Utilizzo degli spazi nelle sedi regionali

1. La Giunta concede all'Ente in comodato gratuito l'utilizzo degli spazi di proprietà regionale siti nel Palazzo Sistema e/o Palazzo Pirelli al fine di insediare la propria sede centrale, in forza di uno specifico Accordo il cui schema è stato approvato con D.G.R. n. 3189 del 26 febbraio 2015 (modificato con D.G.R. n. 852 del 26.11. 2018).
2. Nel suddetto accordo sono definiti ruoli e responsabilità delle parti, comprese le attività di Facility Management degli immobili gestite da Aria S.p.A., quale unico referente incaricato da Regione Lombardia.
3. L'eventuale utilizzo di spazi presso altre sedi regionali è regolato da atti integrativi del suddetto Accordo.
4. Al fine di garantire la sicurezza negli immobili regionali, l'accesso a Palazzo Sistema e/o Palazzo Pirelli del personale dell'Ente avente un contratto di lavoro di natura flessibile o consulenziale avviene attraverso il rilascio di un apposito badge "visitatore abituale". L'Ente è tenuto a richiedere alla competente struttura della Giunta l'autorizzazione per tali accessi e ad informarla tempestivamente in merito ad eventuali variazioni.

Articolo 16 - Relazioni periodiche, verifiche e contenzioso

1. L'Ente presenta annualmente alla Giunta, UO Presidio e Coordinamento delle Funzioni inerenti il SIREG, entro la data di approvazione del rendiconto relativo all'anno precedente, una relazione informativa sulle principali attività, nella quale avranno evidenza l'avanzamento degli obiettivi di attuazione del PRS, lo stato di avanzamento delle attività programmate, il rispetto della programmazione e le rimodulazioni, le misurazioni di qualità di cui al successivo art. 17, le proposte di miglioramento e/o superamento di eventuali criticità.
2. La Giunta, nel rispetto dei poteri di vigilanza e controllo, si riserva la più ampia facoltà di richiedere agli organi amministrativi e di controllo dell'Ente informazioni in merito all'andamento dell'attività, ai principali aspetti gestionali e ai riflessi sul risultato d'esercizio nonché di effettuare i controlli di audit e le verifiche ispettive previste dalla L.r. 17/2014.
3. L'Ente comunica preventivamente alla Giunta, UO Presidio e Coordinamento delle Funzioni inerenti il SIREG, la volontà di acquisire incarichi al di fuori di quelli commissionati dalla Giunta stessa e dagli altri enti di cui all'allegato A1 della L.r. 30/2016.
4. L'Ente comunica con tempestività alla Giunta, Direzione Centrale Affari Istituzionali, ogni notizia relativa a vertenze, in atto o potenziali, nonché l'apertura di procedimenti arbitrali o erariali dai quali possano derivare pregiudizi a carico di Regione Lombardia.
5. L'Ente, non disponendo di un ufficio legale interno, per ogni _necessità attinente all'ambito dei servizi legali, verifica la possibilità di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura regionale, richiedendolo direttamente agli uffici della stessa. Nel caso in cui l'Avvocatura regionale autorizzi il ricorso a professionisti esterni per il patrocinio legale e/o la consulenza legale, l'Ente si impegna ad affidare tali incarichi nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, rotazione e imparzialità. Nel caso di inosservanza dei suddetti principi, le spese per incarichi affidati a legali esterni non potranno essere rife dalla Giunta a qualsiasi titolo.

Articolo 17 - Misurazione della qualità

1. Al fine di promuovere un continuo miglioramento della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia delle prestazioni e dei servizi resi e di operare un monitoraggio che supporti nella verifica relativa al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel programma di attività, le Direzioni committenti, a conclusione di ciascun incarico, restituiscono alla UO Presidio e Coordinamento delle funzioni inerenti il SIREG della DG Presidenza e all'Ente un questionario di customer satisfaction secondo il format approvato con D.G.R. n. 1132 del 28.12.2018
2. Le risultanze dei questionari vengono rese disponibili all'Ente per le necessarie valutazioni e controdeduzioni prima della fase del processo valutativo.
3. Le Parti condivideranno tutti i risultati delle analisi di customer satisfaction in modo da sviluppare congiuntamente i piani di miglioramento del servizio e delle forniture.

Articolo 18 – Valutazioni delle prestazioni

1. La Giunta può effettuare periodiche analisi delle prestazioni rese dall'Ente sulla base degli indicatori ritenuti più opportuni, anche effettuando confronti con operatori di analoga natura e caratteristiche, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle prestazioni stesse.

Articolo 19 - Obblighi in materia di riconciliazione e consolidamento dei conti

1. L'Ente fornisce, entro il 28 febbraio, prospetto di riconciliazione dei propri residui attivi (crediti) e residui passivi (debiti) nei confronti di Regione Lombardia, col supporto delle Direzioni della Giunta regionale competenti per materia. Tale riconciliazione come previsto dall'art. 11, comma 6, lettera j) del decreto legislativo 118/2011 deve essere asseverata dall'organo di revisione dell'Ente.
2. L'Ente può iscrivere nell'attivo del proprio bilancio residui attivi (crediti) nei confronti di Regione Lombardia solo in presenza del relativo impegno contabile (debito) iscritto a bilancio da Regione Lombardia.
3. L'Ente deve, altresì, fornire alle Direzioni regionali competenti gli elementi e le attestazioni necessarie per un corretto e concordato processo di riaccertamento ordinario dei residui passivi da parte di Regione Lombardia, attività propedeutica ad una corretta riconciliazione delle poste infragruppo.
4. In riferimento alla predisposizione del bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica di Regione Lombardia, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., l'Ente è tenuto, in base alle direttive e alle tempistiche fissate dagli uffici della Giunta regionale, a fornire tutti i dati ed elementi necessari alla corretta predisposizione del documento.

Articolo 20 - Decorrenza e durata

1. La presente Convenzione Quadro ha efficacia dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024.
2. Entro 6 mesi dalla scadenza, le parti si attivano per la definizione della nuova Convenzione.
3. I progetti attuativi di durata pluriennale approvati entro il 31.12.2021 in esecuzione della precedente Convenzione sottoscritta in data 9 gennaio 2019 (repertoriata con n. 12377/RCC) soggiacciono alle condizioni stabilite dalla presente convenzione per le annualità decorrenti dal 1° gennaio 2022.

Articolo 21 – Patto di riservatezza e trattamento dati personali della giunta regionale

1. L'Ente si impegna a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti alla presente Convenzione Quadro, anche successivamente alla cessazione della stessa, le notizie riservate di cui sia venuta a conoscenza e come tali definite dalla Giunta.
2. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipula della presente convenzione quadro o dei singoli incarichi verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
3. Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è Regione Lombardia nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente. Ai sensi dell'art. 28 par. 1 del GDPR, Regione Lombardia in qualità di titolare del trattamento individua l'Ente Regionale per l'Agricoltura e le Foreste (ERSAF), nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, quale responsabile del trattamento dei dati del Titolare, in quanto Ente che presenta le garanzie necessarie e sufficienti per mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate affinché il trattamento rispetti i requisiti della vigente normativa e la tutela degli interessati.
4. Ai sensi dell'art. 28 par. 2 del GDPR, l'Ente, in qualità di responsabile del trattamento, potrà ricorrere alla nomina di ulteriori Responsabili solo previa autorizzazione scritta, generale o specifica, da parte della Giunta Regionale (come da contenuto dell'All. A1 della D.G.R. n. 812 del 19.11.2018).
5. L'individuazione degli ulteriori Responsabili del trattamento di cui sopra dovrà essere preventivamente resa nota alla Giunta Regionale, al fine di consentire a quest'ultima di manifestare eventuale formale opposizione alla nomina entro e non oltre il congruo termine di quindici giorni dalla ricezione formale della comunicazione dell'Ente, decorso il quale lo stesso Ente potrà procedere all'effettuazione delle designazioni normativamente previste nei confronti dei Responsabili individuati.
6. Ai sensi dell'art. 28 par. 3 del GDPR, all'interno dell'apposito atto giuridico bilaterale che vincola il responsabile al titolare (come da allegati alla D.G.R. n. 812 del 19.11.2018), sono disciplinati i trattamenti, la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati e la categoria degli interessati, gli obblighi e diritti del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento da quest'ultimo nominato mediante il medesimo atto bilaterale.
7. Qualora l'Ente, ai sensi del quarto comma, ricorra ad un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare, su tale altro responsabile sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nell'atto giuridico bilaterale previsto dal quinto comma, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.

Articolo 22 – Responsabilità e manleva

1. L'Ente è responsabile dell'esatto adempimento delle prestazioni commissionate ai sensi della presente Convenzione Quadro.
2. L'attività di verifica e controllo sull'esattezza degli adempimenti dell'Ente è di competenza della Giunta e, per essa, delle Direzioni committenti.
3. Nei casi in cui la Direzione committente ritenga di rinunciare alle prestazioni richieste all'Ente è tenuta a darne un congruo preavviso, riconoscendo al medesimo i costi sostenuti purché debitamente documentati.

Articolo 23 – Definizione delle controversie

1. Le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione Quadro e dei singoli progetti attuativi, che dovessero insorgere tra la Giunta e l'Ente, qualunque sia la loro natura, verranno risolte in via amministrativa.
2. A tal scopo, qualora l'Ente abbia pretese da far valere, deve darne comunicazione alla Giunta regionale, la quale provvederà nel termine perentorio di 45 giorni dalla richiesta.
3. Qualora la questione oggetto della controversia comporti particolari o più approfonditi accertamenti, sarà facoltà della Giunta stabilire e comunicare, prima della scadenza del termine di cui al precedente comma, un nuovo termine entro cui adottare la relativa decisione.

Articolo 24 – Modifiche alla convenzione quadro

1. Qualsiasi modifica le parti concorderanno di apportare al testo della presente Convenzione Quadro, costituirà atto aggiuntivo da approvarsi con le stesse modalità di approvazione della presente convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto.